

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(PELLA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(DEL BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1959

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, firmata a L'Aja il 15 aprile 1958**

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 febbraio 1958, n. 50 è stata data esecuzione alla Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a L'Aja il 15 giugno 1955.

Tale Convenzione non regolò il trasferimento della proprietà dei beni mobili, date le notevoli difficoltà affiorate, in seno alla VII Sessione della Conferenza dell'Aja, nel tentativo di conciliare i vari sistemi concernenti l'individuazione della fattispecie costitutiva del trasferimento di proprietà di beni mobili ed il conseguente problema della determinazione della relativa legge applicabile.

La Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà nelle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali, del 15 aprile 1958, adottata dalla ottava sessione della Conferenza dell'Aja, tende a colmare in parte questa lacuna e rappresenta un ulteriore passo avanti nella disciplina uniforme di diritto internazionale privato della vendita a carattere internazionale di beni mobili.

Anche questa nuova Convenzione, come la precedente già resa esecutiva, contiene un gruppo di norme che dovrebbero sostituire nei confronti di ogni altro Stato — e non solo nei confronti degli Stati contraenti — le nor-

me di diritto internazionale privato contenute nella legislazione di ciascun Paese firmatario, limitatamente ai problemi che possono sorgere dalle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali.

L'articolo 8 obbliga, infatti, gli Stati contraenti ad inserire fra le loro norme di diritto internazionale privato le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7.

La Convenzione non definisce il concetto di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali limitandosi ad escludere che alcuni contratti rientrino nella materia disciplinata dalla Convenzione e ad assimilare altri contratti alla vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali.

L'articolo 1, comma 2, stabilisce, infatti, che la Convenzione non si applica alle vendite di titoli, alle vendite di navi, battelli o aeronavi registrate e alle vendite giudiziarie.

Essa si applica invece alle vendite su documenti.

Alle vendite cui si applica la Convenzione sono assimilati (articolo 1, comma 3), i contratti di opera su beni mobili corporali da fabbricare o da produrre, quando la parte obbligata debba fornire le materie prime necessarie alla fabbricazione o alla produzione.

La Convenzione distingue nettamente, ai fini di identificare la legge applicabile, i rapporti fra le parti del contratto di vendita e gli effetti rispetto agli estranei al contratto. Nei rapporti fra le parti ritiene determinante la legge applicabile al contratto di vendita, ai sensi della Convenzione sulla vendita; cioè, in primo luogo, la legge scelta dalla parte, o, se questa manca, la legge del Paese di residenza del venditore e le altre leggi in via alternativa o di eccezione indicate negli articoli 2 e 3 della Convenzione sulla vendita.

Tale regola non è formulata in via generale ma concretamente, con riguardo ad alcune ipotesi particolari. L'articolo 2 stabilisce, infatti, che la legge applicabile al contratto di vendita determina fra le parti 1) il momento fino al quale il venditore ha diritto ai frutti e prodotti degli oggetti venduti; 2) il momento fino al quale il venditore sopporta i rischi relativi agli oggetti venduti; 3) il momento fino al quale il venditore ha di-

ritto al risarcimento dei danni relativamente ai beni; 4) la validità delle clausole di riserva di proprietà a profitto del venditore.

Di queste ipotesi la seconda era già stata compresa nell'articolo 5 della Convenzione generale sulla vendita ed è stata menzionata anche nella nuova per l'eventualità che uno Stato ratifichi questa Convenzione senza ratificare la precedente, nonchè per eliminare ogni dubbio sulla competenza in questa materia della legge del contratto anche nei riguardi degli Stati che ricollegano la questione dei rischi a quella del trasferimento di proprietà.

Conseguentemente, anche la legittimazione all'esercizio dell'azione di danni deve essere regolata dalla stessa legge: chi sopporta, infatti, i rischi deve poter conseguire, ove questi siano addebitabili all'uomo, anche il risarcimento dei danni. Quanto alla ipotesi concernente la riserva di proprietà si è ritenuto opportuno che fosse disciplinata dalla legge applicabile al contratto, dato che essa riposa quasi sempre su una convenzione espressa, e che, fra le parti (rispetto ai terzi, infatti, si applicano le norme degli articoli 2 e 3), si tratta appunto di uno degli aspetti obbligatori della vendita.

Ad altre questioni concernenti il trasferimento di proprietà tra le parti saranno applicabili le norme di diritto comune e quindi di regola la « *lex rei sitae* », dovendosi escludere l'applicabilità del procedimento analogico in ordine a norme di diritto internazionale convenzionale.

Nei rapporti con i terzi, la Convenzione, dopo aver posto nell'articolo 3 alcune norme generali, prevede, agli articoli 4 e 5, alcune eccezioni. Quale principio generale la Convenzione (articolo 3, alinea 1) determina come legge regolatrice del trasferimento al compratore della proprietà sugli oggetti venduti nei riguardi dei terzi la legge del Paese dove sono situati gli oggetti al momento in cui è stato proposto un reclamo che li concerne. L'articolo 3 usa l'espressione « *toutes personnes autres que les parties au contrat de vente* » allo scopo di evitare di menzionare i creditori ed i terzi, data la difficoltà di precisare la nozione di terzo.

La legge applicabile è quella della situazione della cosa: ma non già al momento della conclusione della vendita o ad altro relativo alla fattispecie negoziale, così come è regolata dal diritto sostanziale, bensì con riguardo al tempo di una pretesa riguardante le cose, sia essa stragiudiziale o giudiziale (processo di cognizione; misura cautelare; processo esecutivo).

Si è usato di proposito il termine generico di « réclamation » per lasciare al giudice dei singoli Paesi di stabilire se si sia o meno in presenza di una richiesta sufficientemente formale anche se non qualificabile come domanda giudiziale in senso tecnico nei singoli Stati.

Occorre, inoltre, aggiungere che si è usata di proposito l'espressione « Paese » anziché quella di « Stato » per indicare l'ordinamento interno che regola l'effetto del trasferimento in quanto si è voluto indicare non lo Stato nel suo complesso, ma l'ente territoriale avente un proprio ordinamento giuridico con carattere di autonomia nella disciplina del diritto sostanziale di vendita; risolvendosi, in tal modo, ai fini dell'applicazione della Convenzione, il controverso problema del rinvio ai cosiddetti ordinamenti plurilegislativi.

Il principio affermato nell'alinea 1 dell'articolo 3 è mitigato dal secondo alinea nel quale, prevedendosi l'ipotesi di merci che prima del reclamo siano state spostate da uno ad altro Paese, si stabilisce che gli oggetti venduti si considerano trasferiti al compratore se la proprietà è stata riconosciuta a quest'ultimo dalla legge dei Paesi dove gli oggetti venduti erano situati prima del reclamo o del sequestro. Si è aggiunto, inoltre, che nel caso di vendita su documenti, se i documenti rappresentano gli oggetti venduti, detti oggetti sono trasferiti al compratore, se la proprietà è stata riconosciuta a quest'ultimo dalla legge del Paese dove egli ha ricevuto i documenti.

Gli articoli 4 e 5 pongono precisazioni e deroghe alle norme contenute nell'articolo 3 in relazione a particolari situazioni.

L'articolo 4 indica la legge determinante il trasferimento, sotto l'aspetto dell'opponi-

bilità ai creditori dell'acquirente dei diritti del venditore non pagato.

Indubbiamente la fattispecie riguarda gli aspetti obbligatori del contratto di vendita e non gli effetti reali; tuttavia, dovendosi cercare dei punti d'incontro per risolvere in modo uniforme problemi di diritto internazionale privato, è stato opportuno disciplinare questo aspetto, basilare per la sicurezza del commercio internazionale.

L'articolo 4, indica, a titolo esemplificativo, i diritti principali che un venditore non pagato può far valere. Esso menziona: i privilegi (evidentemente quelli di natura reale, come quelli possessuali) e la loro opponibilità: gli effetti dell'azione di risoluzione. Non si è voluto, però, determinare la legge applicabile alla risoluzione del contratto, ma solo la legge applicabile per disciplinare gli effetti della risoluzione (diritto al possesso o alla proprietà a seguito di un'azione di risoluzione).

L'articolo 4 regola anche (sempre rispetto ai creditori dell'acquirente) gli effetti della riserva di proprietà rispetto ai creditori richiamando la « lex rei sitae » al momento in cui è avanzata la « réclamation » o è stato eseguito il sequestro. Detta legge è stata ritenuta la più idonea a regolare il rapporto anche in considerazione del fatto che in alcuni Stati si esige, per l'opponibilità ai terzi delle clausole di riserva di proprietà, la pubblicità delle stesse, regolata dalla legge della situazione dei beni al momento della « réclamation » o del sequestro. Nel termine « sequestro », agli effetti di tale norma della Convenzione, deve ritenersi compreso anche il fallimento considerato come sequestro generale dei beni del debitore.

L'articolo 5 riguarda la vendita « a non domino ».

Tale articolo pone la disciplina di diritto internazionale privato degli eventuali conflitti tra l'acquirente ed il « verus dominus ». Come principio generale è stato stabilito che essi saranno regolati dalla legge del Paese dove sono situati i beni al momento della « réclamation ». Questa norma è conforme a quella che pone in modo più generale l'articolo 3.

Ma, nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, il compratore non potrà opporre al terzo il trasferimento di proprietà a suo favore risultante da un contratto di vendita perchè in ipotesi il compratore ha trattato con un venditore di cui viene contestata dal terzo la proprietà sui beni al momento della vendita.

Anche in questo articolo vi è un'alea che adatta la regola al caso della vendita su documenti. Si è, infatti, stabilito, in ordine ai documenti rappresentativi di merci, in conformità alle regole già ammesse negli articoli precedenti, che restano acquistati dal compratore i diritti riconosciutigli dalla legge interna del Paese dove ha ricevuto i documenti. Ma nel caso che il detentore dei documenti sia in presenza di un terzo, che reclama la proprietà dei beni venduti e che si trova, al momento del reclamo, in possesso di detti beni, si è data prevalenza alla legge del Paese ove si trovano situati i beni, anche se detto possesso sia stato conseguito posteriormente al possesso dei titoli rappresentativi.

L'articolo 6 determina la legge regolatrice in caso di merci in transito. Salve le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3, gli oggetti venduti che si trovano sia in transito sul territorio di un Paese sia in transito al di fuori del territorio di ogni Stato (ad esempio in alto mare) sono considerati, ai fini dell'applicazione della Convenzione, nel Paese di spedizione.

Si è preferito il Paese della spedizione a quello della situazione trattandosi di situazione provvisoria e non certo di agevole accertamento.

Poichè alcuni Stati membri hanno già concluso e stanno negoziando altre convenzioni concernenti, nei loro rapporti, gli effetti del fallimento ed hanno accolto il principio della universalità del fallimento, si è stabilito, nell'articolo 9, che la firma della Convenzione sul trasferimento della proprietà non pregiudica gli accordi concernenti il riconoscimento e gli effetti del fallimento.

La Convenzione prevede, infine, la solita clausola di riserve all'ordine pubblico (articolo 7).

La Convenzione, aperta alla firma degli Stati rappresentati alla ottava Sessione della Conferenza dell'Aja, prevede anche la possibilità di adesione di altri Stati. Essa entrerà in vigore decorso il termine di giorni sessanta dal deposito del quinto strumento di ratifica previsto dall'articolo 11, alinea 2 ed avrà una durata di cinque anni rinnovabili. È prevista la possibilità per gli Stati contraenti, al momento della firma o della ratifica, di riservarsi la facoltà di restringere l'applicazione dell'articolo 3 ai diritti del compratore nei confronti del creditore del venditore, così come di sostituire le parole « au moment où se produit une réclamation » con le altre « au moment d'une réclamation ou d'une saisie » e di non applicare le disposizioni dell'articolo 5. La Convenzione contiene una clausola per la estensione della sua efficacia ai territori non metropolitani.

Principio dominante della Convenzione è quindi che il trasferimento della proprietà, l'acquisto, la conservazione o il riacquisto di diritti reali o del possesso sulle cose vendute sono determinati dalla legge di situazione reale (o fittizia per la merce in transito o viaggiante) al momento nel quale sorge un conflitto fra l'acquirente e i creditori o i terzi o il vero proprietario, ovvero in un qualsiasi momento anteriore, che per la legge della situazione in quel tempo era rilevante per l'acquisto.

La stessa regola si applica, con alcuni temperamenti, alle vendite su documenti e salva ancora la prevalenza della legge del luogo ove si trovano i documenti rappresentativi, oggetto di reclamo, esecuzione o sequestro nel caso di conflitto fra acquirente e creditori.

Nel complesso la Convenzione risulta di indubbia utilità per la risoluzione di numerosi dubbi relativi alla scelta della legge applicabile al trasferimento di proprietà nelle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

**CONVENTION**  
**SUR LA LOI APPLICABLE AU TRANSFERT DE LA PROPRIETE**  
**EN CAS DE VENTE A CARACTERE INTERNATIONAL D'OBJETS**  
**MOBILIERS CORPORELS**

Les Etats signataires de la présente Convention ;

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable au transfert de la propriété en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels ;

On résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1<sup>er</sup>

La présente Convention est applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels.

Elle ne s'applique pas aux ventes de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou d'aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice ou sur saisie. Elle s'applique aux ventes sur documents.

Pour son application sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la production.

La seule déclaration des parties, relative à l'application d'une loi ou à la compétence d'un juge ou d'un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère international au sens de l'alinéa premier du présent article.

Article 2

La loi applicable au contrat de vente détermine entre les parties :

- 1) le moment jusqu'auquel le vendeur a droit aux produits et fruits des objets vendus ;
- 2) le moment jusqu'auquel le vendeur supporte les risques relatifs aux objets vendus ;
- 3) le moment jusqu'auquel le vendeur a droit aux dommages-intérêts relatifs aux objets vendus ;
- 4) la validité des clauses de réserve de propriété au profit du vendeur.

## Article 3

Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 :

Le transfert à l'acheteur de la propriété sur les objets vendus à l'égard de toutes personnes autres que les parties au contrat de vente est régi par la loi interne du pays où sont situés ces objets au moment où se produit une réclamation les concernant.

Demeure toutefois acquise à l'acheteur de propriété qui lui a été reconnue par la loi interne de l'un des pays où les objets vendus ont été antérieurement situés. En outre, s'il s'agit d'une vente sur documents et que ces documents représentent les objets vendus, demeure acquise à l'acheteur la propriété qui lui a été reconnue par la loi interne du pays où il a reçu les documents.

## Article 4

L'opposabilité aux créanciers de l'acheteur des droits sur les objets vendus du vendeur non payé, tels que les privilèges et le droit à la possession ou la propriété, notamment en vertu d'une action en résolution ou d'une clause de réserve de propriété, est régie par la loi interne du pays où sont situés les objets vendus au moment de la première réclamation ou saisie concernant ces objets.

S'il s'agit d'une vente sur documents et que ces documents représentent les objets vendus, l'opposabilité aux créanciers de l'acheteur des droits sur ces objets du vendeur non payé est régie par la loi interne du pays où sont situés les documents au moment où se produit la première réclamation ou saisie les concernant.

## Article 5

Les droits qu'un acheteur peut opposer au tiers qui réclame la propriété ou un autre droit réel sur les objets vendus sont régis par la loi interne du pays où sont situés ces objets au moment de cette réclamation.

Demeurent toutefois acquis à cet acheteur les droits qui lui ont été reconnus par la loi interne du pays où les objets vendus étaient situés au moment où il a été mis en possession.

S'il s'agit d'une vente sur documents et que ces documents représentent les objets vendus, demeurent acquis à l'acheteur les droits qui lui ont été reconnus par la loi interne du pays où il a reçu les documents, sous réserve des droits accordés par la loi interne du pays de la situation des objets vendus au tiers qui se trouve actuellement en possession desdits objets.

## Article 6

Sauf pour l'application des alinéas 2 et 3 de l'article précédent, les objets vendus qui se trouvent soit en transit sur le territoire d'un pays, soit en dehors du territoire de tout Etat, sont considérés comme situés dans le pays de l'expédition.

## Article 7

Dans chacun des Etats contractants, l'application de la loi déterminée par la présente Convention peut être écartée pour un motif d'ordre public.

## Article 8

Les Etats sont convenus d'introduire les dispositions des articles 1-7 de la présente Convention dans le droit national de leurs pays respectifs.

## Article 9

La présente Convention ne porte pas atteinte à des Conventions conclues ou à conclure par les Etats contractants sur la reconnaissance et les effets d'une faillite déclarée dans un des Etats partie à une telle Convention.

## Article 10

Lors de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou lors de l'adhésion, les Etats contractants pourront se réserver la faculté :

a) de restreindre l'application de l'article 3 aux droits de l'acheteur à l'encontre des créanciers du vendeur, ainsi que d'y remplacer les mots « au moment où se produit une réclamation » par les mots « au moment d'une réclamation ou d'une saisie » ;

b) de ne pas appliquer les dispositions de l'article 5.

## Article 11

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.

## Article 12

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième instrument de ratification prévu à l'article 11, alinéa 2.

Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.



## Article 13

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires, ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La présente Convention entrera en vigueur pour ces territoires le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte de notification mentionné ci-dessus.

Il est entendu que la notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne pourra avoir effet qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de son article 12, alinéa premier.

## Article 14

Tout Etat non représenté à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 12, alinéa premier.

## Article 15

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 12, alinéa premier, de la présente Convention. Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation peut se limiter aux territoires, ou à certains des territoires indiqués dans une notification faite en vertu de l'article 13, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 15 avril 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé ainsi qu'aux Etats adhérant ultérieurement.

*Pour la République Fédérale d'Allemagne:*

*Pour l'Autriche:*

*Pour la Belgique:*

*Pour le Danemark:*

*Pour l'Espagne:*

*Pour la Finlande:*

*Pour la France:*

*Pour la Grèce:*

(s) A. TZIRAS

*Pour l'Italie:*

*Pour le Japon:*

*Pour le Luxembourg:*

*Pour la Norvège:*

*Pour les Pays-Bas:*

*Pour le Portugal:*

*Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:*

*Pour la Suède:*

*Pour la Suisse:*

*Pour la Turquie:*